



Regolamento 10-26

Processo d'esportazione presso gli uffici doganali di confine

Libero Export

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	3
1 Base legale	4
2 In generale	4
2.1 Scopo	4
2.2 Competenze	4
2.3 Campo d'applicazione	4
2.4 Condizioni.....	5
2.5 Modalità tecniche.....	5
3 Processo d'esportazione all'atto del passaggio del confine	5
4 Conteggio della TTPCP.....	6
5 Validità dell'accordo	6
6 Infrazioni	6
7 Accordo	6

Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
CCM	Certificato di circolazione delle merci
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
NCTS	Nuovo sistema di transito computerizzato
TTPCP	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

1 Base legale

Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#)); [articoli 42](#) e [61](#)

2 In generale

2.1 Scopo

Nell'ambito del processo d'esportazione semplificato Libero Export una casa di spedizione autorizzata può selezionare autonomamente le dichiarazioni d'esportazione nel sistema informatico, senza doversi presentare allo sportello doganale, nonché esportare e sgomberare direttamente le merci autorizzate. Si tratta di un'ottimizzazione temporanea del regime d'esportazione.

2.2 Competenze

L'ufficio doganale può concludere autonomamente un accordo per Libero Export, sempre che le condizioni locali lo consentano. Se l'ufficio doganale di confine e il richiedente sono di parere diverso sull'opportunità di ricorrere a Libero Export presso l'ufficio doganale interessato, quest'ultimo tenta innanzitutto di convincere a voce il richiedente.

2.3 Campo d'applicazione

Il processo d'esportazione semplificato vale esclusivamente per gli **uffici doganali di confine**:

- Basel/Weil am Rhein-Autobahn;
- Basel/St. Louis-Autobahn;
- Bardonnex;
- Chiasso-Strada;
- Rheinfelden-Autobahn;
- Kreuzlingen;
- Neuhausen am Rheinflall;
- Rafz / Solgen;
- Ramsen;
- Thayngen;
- Au;
- Schaanwald;
- St. Margrethen;
- Mendrisiotto SD Confine (Stabio);

e:

- per le dichiarazioni d'esportazione e-dec Esportazione con risultato della selezione «libero»;

- per le dichiarazioni d'esportazione NCTS con risultato della selezione «libero»;
- per i veicoli di «raccolta» che trasportano sia merci dichiarate all'esportazione (e-dec/NCTS libero) sia merci dichiarate per il regime di transito (registrazione uscita in transito).
- Rappresentano un'eccezione le dichiarazioni d'esportazione:
 - collegate a documenti che devono essere presentati e autenticati allo sportello, ad esempio CCM, CITES, mod. 13.20 A; oppure
 - per le quali successivamente viene aperto un regime di transito.

Nel caso delle suddette eccezioni rimane necessario presentare la dichiarazione doganale allo sportello.

2.4 Condizioni

Possono ricorrere al processo d'esportazione semplificato le case di spedizione che soddisfano le seguenti condizioni:

- la sede della ditta è in Svizzera;
- se la sede della ditta è all'estero, deve essere eletto un domicilio di recapito in Svizzera;
- il personale responsabile delle dichiarazioni doganali dispone delle competenze specialistiche necessarie;
- è garantito il rispetto dei processi durante la procedura d'imposizione come anche la buona qualità dei dati della dichiarazione doganale;
- nei tre anni precedenti alla presentazione della richiesta, la ditta non ha commesso né un'infrazione penale grave né infrazioni penali ripetute contro il diritto federale;
- nella Gestione dei clienti della dogana (GCD) alla ditta è stato assegnato lo statuto tecnico.

2.5 Modalità tecniche

Nella GCD, alla casa di spedizione autorizzata viene assegnato lo statuto **tecnico** «speditore autorizzato». La registrazione manuale viene effettuata a livello decentralizzato dalle direzioni di circondario in collaborazione con il Centro di servizio TIC a Berna. Valgono unicamente le agevolazioni previste nell'accordo e nel quadro di Libero Export e nessun'altra agevolazione procedurale di uno speditore autorizzato.

3 Processo d'esportazione all'atto del passaggio del confine

Il processo d'esportazione all'atto del passaggio del confine si basa sulla seguente procedura:

- a. L'operatore doganale (casa di spedizione autorizzata) allestisce la distinta delle merci/scheda di circolazione per le dichiarazioni d'esportazione. Nel caso delle dichiarazioni d'esportazione e-dec, l'operatore doganale effettua la selezione autonomamente. Le dichiarazioni d'esportazione NCTS vengono selezionate direttamente dal sistema.

- b. In caso di dichiarazioni d'esportazione e-dec e NCTS con risultato della selezione «libero», l'operatore doganale appone sulla distinta delle merci il timbro «libero».
- c. L'operatore doganale informa il conducente sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).
- d. In seguito vengono sbrigate le formalità doganali estere.
- e. Dopo che l'ufficio doganale svizzero e quello estero hanno sbrigato tutte le formalità, al momento del controllo dello sgombero il vettore della merce deve presentare la distinta delle merci all'ufficio doganale di confine durante gli orari d'esercizio. Le merci sono ora considerate liberate.
- f. Fino alla liberazione della merce l'UDSC può controllare il veicolo e il carico.

4 Conteggio della TTPCP

La responsabilità per la riscossione e il conteggio corretti della TTPCP spetta al detentore del veicolo e, nel caso di veicoli esteri, anche al conducente.

L'operatore doganale (p. es. lo spedizioniere) indica ai conducenti di veicoli senza apparecchio di rilevazione dove consegnare, ovvero conteggiare, i giustificativi della TTPCP, tenendo conto delle condizioni locali.

5 Validità dell'accordo

L'ufficio doganale può autorizzare una ditta per il processo d'esportazione semplificato Libero Export. Libero Export può essere applicato dal momento in cui l'ufficio doganale riceve dalla direzione della ditta una copia firmata dell'accordo. Entrambe le parti contraenti possono disdire l'accordo in forma scritta, per la fine di ogni mese e con un preavviso di tre mesi. L'accordo è valido al massimo sino a fine 2023.

6 Infrazioni

Se non vi sono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni dell'accordo Libero Export sono punite come inosservanze di prescrizione d'ordine conformemente [all'articolo 127 LD](#).

7 Accordo

Accordo riguardante l'applicazione del processo d'esportazione semplificato Libero Export presso gli uffici doganali di confine

Sezione 1: In generale

Numero 1 Scopo

Nell'ambito del processo d'esportazione semplificato Libero Export una casa di spedizione autorizzata può selezionare autonomamente le dichiarazioni d'esportazione nel sistema informatico, senza doversi presentare allo sportello doganale, nonché esportare e sgomberare direttamente le merci autorizzate.

Numero 2 Campo d'applicazione

Il processo d'esportazione semplificato vale esclusivamente per gli **uffici doganali di confine** e:

- per le dichiarazioni d'esportazione e-dec Esportazione con risultato della selezione «libero»;
- per le dichiarazioni d'esportazione NCTS con risultato della selezione «libero»;
- per i veicoli di «raccolta» che trasportano sia merci dichiarate all'esportazione (e-dec/NCTS libero) sia merci dichiarate per il regime di transito (registrazione uscita in transito).
- Rappresentano un'eccezione le dichiarazioni d'esportazione:
 - collegate a documenti che devono essere presentati e autenticati allo sportello, ad esempio CCM, CITES, mod. 13.20 A; oppure
 - per le quali successivamente viene aperto un regime di transito.

Nel caso delle suddette eccezioni rimane necessario presentare la dichiarazione doganale allo sportello.

Numero 3 Livello locale competente

Nel presente accordo il livello locale competente è l'ispettorato doganale di [designazione].

Numero 4 Diritto vigente

Sempre che il presente accordo non contenga regolamentazioni derogatorie, fanno stato le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale la cui esecuzione compete all'UDSC.

Numero 5 Inosservanze di prescrizioni d'ordine

Se non vi sono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni del presente accordo sono punite come inosservanze di prescrizioni d'ordine conformemente all'articolo 127 LD.

Sezione 2: Obblighi della parte contraente

Numero 6 Principio

1. La parte contraente si impegna a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri contenuti nel presente accordo e ad applicarli entro i termini stabiliti.
2. La parte contraente garantisce che il personale da lei impiegato, che esegue i compiti legati al presente accordo, conosca le disposizioni del presente accordo.

Numero 7 Comunicazioni

La parte contraente comunica immediatamente e spontaneamente per scritto all'UDC i cambiamenti relativi al recapito in Svizzera.

Numero 8 Dati e documenti soggetti all'obbligo di conservazione

R-10-26 – 1° gennaio 2022

1. Ai sensi dell'articolo 41 LD e degli articoli 94 e 98 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), la parte contraente deve conservare i documenti relativi all'attività commerciale e metterli a disposizione dell'UDSC nel territorio doganale.
2. Conformemente all'articolo 31 LD e all'articolo 98 capoverso 2 OD, l'UDSC può obbligare la parte contraente a mettere a disposizione nel territorio doganale tutte le informazioni necessarie nonché dati, documenti, sistemi e informazioni. L'UDSC è autorizzata a esaminare dati e documenti che possono essere importanti per l'esecuzione del presente accordo e delle relative basi legali.
3. In caso di controlli, la parte contraente è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall'UDSC e a fornire, nella forma dovuta, tutti i documenti per la preparazione e lo svolgimento dei controlli.

Sezione 3: Disposizioni procedurali

Numero 9 Processo d'esportazione all'atto del passaggio del confine

Il processo d'esportazione all'atto del passaggio del confine si basa sulla seguente procedura:

- a. La parte contraente allestisce la distinta delle merci/scheda di circolazione per le dichiarazioni d'esportazione. Nel caso delle dichiarazioni d'esportazione e-dec, la parte contraente effettua la selezione autonomamente. Le dichiarazioni d'esportazione NCTS vengono selezionate direttamente dal sistema.
- b. In caso di dichiarazioni d'esportazione e-dec e NCTS con risultato della selezione «libero», la parte contraente appone sulla distinta delle merci il timbro «libero».
- c. L'operatore doganale informa il conducente sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).
- d. In seguito vengono sbrigate le formalità doganali estere.
- e. Dopo che l'ufficio doganale svizzero e quello estero hanno sbrigato tutte le formalità, al momento del controllo dello sgombero il vettore della merce deve presentare la distinta delle merci all'ufficio doganale di confine durante gli orari d'esercizio. Le merci sono ora considerate liberate.
- f. Fino alla liberazione della merce l'UDSC può controllare il veicolo e il carico.

Numero 10 Conteggio della TTPCP

La responsabilità per la riscossione e il conteggio corretti della TTPCP spetta al detentore del veicolo e, nel caso di veicoli esteri, anche al conducente.

L'operatore doganale (p. es. lo spedizioniere) indica ai conducenti di veicoli senza apparecchio di rilevazione dove consegnare, ovvero conteggiare, i giustificativi della TTPCP, tenendo conto delle condizioni locali.

Sezione 4: Disposizioni finali

Numero 11 Disdetta ordinaria dell'accordo

1. L'UDSC o la parte contraente può disdire l'accordo in qualsiasi momento in forma scritta, per la fine di ogni mese e con un preavviso di tre mesi.
2. Se la parte contraente non necessita più del presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente nel rispetto delle condizioni di cui al punto 1.

Numero 12 Disdetta immediata dell'accordo da parte dell'UDSC

L'UDSC può disdire immediatamente l'accordo, in forma scritta, se la parte contraente:

- a. non adempie più le condizioni per il rilascio dell'accordo;
- b. non rispetta gli obblighi e gli oneri fissati nell'accordo; oppure
- c. commette un'infrazione grave o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione compete all'UDSC.

Numero 13 Adeguamento dell'accordo

1. L'UDSC è autorizzata ad adeguare unilateralmente l'accordo, in particolare in caso di:
 - a. modifiche della legislazione doganale e delle rispettive disposizioni d'esecuzione;
 - b. modifiche di disposizioni di disposti federali di natura non doganale applicabili all'accordo.
2. Essa comunica alla parte contraente gli adeguamenti in forma scritta al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore. La parte contraente ha il diritto, in via eccezionale, di disdire per scritto l'accordo per il giorno precedente l'entrata in vigore degli adeguamenti, rispettando un preavviso di 30 giorni. La mancata disdetta dell'accordo è considerata un consenso al suo adeguamento.

Numero 14 Trasmissibilità

Il presente accordo non è trasmissibile.

Numero 15 Entrata in vigore, validità e rinnovo

1. Il presente accordo entra in vigore il [data].
2. L'accordo è valido fino al [al più tardi fine 2023].
3. Se occorre rinnovare l'accordo, la parte contraente deve presentare domanda scritta all'UDSC almeno un mese prima della scadenza del termine di validità.